

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici in recepimento del D.P.R
n.74/2013


Dott.ssa Cristina Battaglia



REGIONE LIGURIA


Competenze in capo alle Regioni nell'ambito del miglioramento dell'efficienza energetica

- ❑ **Coordinamento** delle attività sul loro territorio.
- ❑ Definizione di **tariffe uniformi**.
- ❑ Istituzione del **catasto regionale** degli impianti termici.
- ❑ Individuazione delle **autorità competenti** per l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici.
- ❑ Promozione di programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le ispezioni sugli impianti.
- ❑ Promozione di campagne di informazione per i cittadini.



Cosa cambia?


- ❑ Introduzione, dal 15 ottobre, dei **nuovi libretti di impianto termico**, approvati con D.M. 10 febbraio 2014.
- ❑ Invio da parte dei manutentori del **Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica**.
- ❑ Obbligo da parte dei manutentori di rendere noto al Responsabile di impianto in forma scritta (art. 7 comma 4 del DPR 74/2013):
 - le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate.



Cosa cambia?

▣ **Cadenze** di trasmissione del Rapporto di Efficienza Energetica:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M 10/2/2014
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ ≤ 15 anni	4	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M 10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ > 15 anni	2	
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M 10/2/2014



Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M 10/2/2014
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M 10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M 10/2/2014
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M 10/2/2014



Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M 10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M 10/2/2014



Cosa cambia?

Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici:

Contiene:

- scheda identificativa dell'impianto;
- rapporti di controllo di efficienza energetica;
- rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità competente.

Permette:

- invio **informatizzato** del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica;
- pagamento **ON LINE** all'atto dell'inoltro del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica in banca dati (NON PIÙ BOLLINO CARTACEO);
- creazione di un **codice catasto** attribuito ad ogni impianto.



Invio informatizzato del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica

- ❑ Il catasto é disponibile in ambiente web sul **portale ambientale** della Regione Liguria in un'area dedicata.
- ❑ Permette la **consultazione** dei dati e dei documenti in esso contenuti nonché la relativa **compilazione** ed **aggiornamento**.
- ❑ É accessibile attraverso una procedura di registrazione tramite **credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici**.

Tramite la password ogni manutentore può accedere ai dati degli impianti esistenti da lui mantenuti o inserire impianti di nuova installazione.



Pagamento ON LINE

- ❑ All'atto dell'inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo.
- ❑ Il **pagamento** del contributo può essere effettuato **esclusivamente on-line** tramite carta di credito.
- ❑ Il pagamento del contributo è **condizione necessaria** per la trasmissione del rapporto di controllo al catasto regionale.
- ❑ Il rapporto di controllo di efficienza energetica, a seguito del pagamento del contributo di cui sopra, deve essere **firmato digitalmente** dall'operatore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto e deve essere **trasmesso e protocollato dal catasto entro 30 giorni dalla data di controllo dell'impianto.**



Codice catasto

- ❑ Ogni impianto sarà individuato da un “**codice catasto**” assegnato in modo automatico. Tale codice va **riportato su tutti i documenti** e le comunicazioni relative all’impianto.
- ❑ Per i **nuovi impianti**, l’**accatastamento deve avvenire entro 30 giorni** dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.
- ❑ Per gli impianti esistenti, il **trasferimento** al nuovo catasto regionale dei dati già presenti nei catasti comunali e provinciali avviene in modo **automatico**.
- ❑ In caso di impianto esistente ma non presente nella banca dati, il manutentore segue una procedura simile a quella relativa alla registrazione di un nuovo impianto, con conseguente attribuzione del codice catasto.



Cosa cambia?

- Esecuzione di **accertamenti** sui Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica di impianti termici, autonomi e centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, con le seguenti caratteristiche:
 - impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
 - impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) non minore di 12 kW.




Accertamenti

- Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, **l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato all'Autorità competente è sostitutivo dell'ispezione.**



Cosa cambia?

- Programmazione delle **ispezioni**, al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, come segue:
 - tutti gli impianti per cui **non sia pervenuto** il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi **elementi di criticità**;
 - impianti dotati di generatore di calore o di pompa di calore con potenza compresa tra 10kW e 100kW e macchine frigorifere con potenza compresa tra 12 e 100kW con anzianità superiore a 15 anni: ispezioni sul **5%** degli impianti, **ogni anno**;



Ispezioni

- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul **100 %** degli impianti, **ogni due anni**;
- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul **100 %** degli impianti, **ogni quattro anni**;
- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul **100 %** degli impianti, **ogni quattro anni**;



Ispezioni

- gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli di legge.

Saranno inoltre effettuate **verifiche a campione sul 2%** degli impianti dotati di generatore di calore o di pompa di calore con potenza compresa tra 10kW e 100kW e macchine frigorifere con potenza compresa tra 12 e 100kW con anzianità inferiore a 15 anni.



Cosa cambia?


- Introduzione di una **tariffa unica** su tutto il territorio regionale.

Ipotesi di valore dei contributi formulata sulla base del numero di ispezioni previste

	Potenza impianto [kW]	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	24,00
	$35 \leq P < 100$	46,00
	$100 \leq P < 350$	80,00
	$P \geq 350$	120,00
Microgenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	80,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	120,00
	$P_{el} \geq 1000$	160,00

Il valore del contributo é composto da 3 voci:

- Gestione catasto
- Accertamenti
- Ispezioni



Cosa cambia?

□ Nuove tariffe per le ispezioni con addebito:

	Potenza impianto [kW]	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	150,00
	$35 \leq P < 100$	250,00
	$100 \leq P < 350$	350,00
	$P \geq 350$	400,00
Microgenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	250,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400,00
	$P_{el} \geq 1000$	600,00



Ispezioni con addebito

- Sono soggetti a ispezioni con addebito, oltre ai casi di anomalie sull'impianto non segnalati in seguito al controllo di efficienza energetica:
 - impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di efficienza energetica;
 - impianti la cui ispezione debba essere ripetuta per causa imputabile al responsabile dell'impianto;
 - impianti condominiali la cui ispezione sia effettuata a seguito di richiesta del singolo condomino.

